

## La situazione

### I crediti in circolazione

Secondo i dati forniti pochi giorni fa dal ministero dell'Economia, ci sono ancora 135 miliardi, legati a operazioni di ristrutturazione, in attesa di compensazione. Il totale di cessioni e sconti vale, infatti, circa 160 miliardi.

Di questi, sono 25 i miliardi già compensati. Non tutti questi crediti, però, saranno utilizzati. Per conoscere quanti crediti sono fermi nei cassetti fiscali ma non saranno compensati, parte l'operazione di pulizia dell'agenzia delle Entrate

# Crediti inutilizzati, scatta oggi l'operazione verità delle Entrate

## Agevolazioni

Luca De Stefani

Via libera da oggi all'invio delle comunicazioni all'agenzia delle Entrate, tramite la Piattaforma cessione crediti, dei crediti fiscali edili (anche diversi dal superbonus), presenti nei cassetti fiscali del cessionario o del fornitore (dopo lo sconto in fattura), «non ancora utilizzati» in compensazione in F24, che non saranno più «utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo» (come, ad esempio, il caso di una comunicazione errata per errori sostanziali).

L'invio deve essere effettuato dall'ultimo cessionario (o naturalmente dal fornitore che non ha ancora ceduto il credito a terzi) entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito (data da indicare nel modello), ma per gli eventi conosciuti prima del 1° dicembre 2023, l'invio dovrà avvenire

entro il 2 gennaio del 2024. La mancata comunicazione entro questi termini comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

Si tratta di crediti non più «utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo». Quindi, sono compresi non solo i crediti (per l'importo complessivo) per i quali le prime rate di compensazione scadono quest'anno (cioè, quelli per le spese sostenute lo scorso anno), ma anche i crediti relativi alle quote annuali residue non ancora scadute (sempreché le prime quote non siano già state compensate, neanche in parte). Si ricorda, ad esempio, che per il superbonus la ripartizione del credito è in quattro quote annuali per le spese sostenute dal 2022 in poi o in cinque quote annuali per quelle sostenute in precedenza.

### Crediti accettati e non

La comunicazione riguarda sia i crediti che sono già stati accettati dal cessionario o dal fornitore, sia quelli che non sono ancora stati accettati,

per i quali non c'è un termine per l'accettazione (risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00797/2023). Non riguarda, invece, i crediti che sono già stati rifiutati dal cessionario e dal fornitore.

Oggi, l'agenzia delle Entrate conosce tutti i crediti presenti nei cassetti fiscali dei contribuenti. In particolare, conosce quelli accettati e utilizzati, quelli accettati e non ancora utilizzati, quelli non ancora accettati, quelli rifiutati e quelli accettati e poi annullati (con invio della Pec con il modello di «annullamento dell'accettazione»). Non conosce, invece, quelli, già accettati o ancora da accettare, che non saranno mai usati, perché derivanti, ad esempio, da «comunicazioni errate» per errori sostanziali.

Vanno comunicati, quindi, i crediti che sono stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l'utilizzo, come confermato dalla Faq delle Entrate del 23 novembre 2023, la quale ha anche chiarito che i crediti sottoposti a sequestro non devono essere comunicati, in quanto questa informazione è già in possesso dell'agenzia delle Entrate. Il sequestro di tali crediti, infatti, viene comunicato dall'Autorità giudiziaria all'amministrazione finanziaria, che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

### Effetti della comunicazione

Se le comunicazioni sono accolte da parte delle Entrate, queste sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse (provvedimento del 23 novembre 2023, n. 410221). Pertanto, per i crediti che sono già stati accettati dal cessionario o dal fornitore, non è necessario inviare, tramite posta elettronica certificata, l'«annullamento dell'accettazione» (circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 5.3).